



Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 13/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.

L'anno 2023, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella sala consiliare - Piazza Roma n. 4/5, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio, Cristina Vazzoler, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		8	MIOTTO GIADA		SI
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		9	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI		10	FASSINA FILIPPO		SI
4	OTTINO ELENA	SI		11	POGGI DONATELLA	SI	
5	D'ANDREA LUCA	SI		12	PASSARELLA ERICA	SI	
6	VALENTI SIMONA		SI	13	MINETTO CLAUDIO		SI
7	AVANZI MARGHERITA	SI					

PRESENTI: 9 ASSENTI:4

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione introduttiva del Consigliere Fila Robattino, per il contenuto della quale si rinvia alla registrazione;

Considerato che:

- l'articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

Premesso che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42.

Visto il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 11 secondo il quale viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 che ha aggiornato ulteriormente il decreto legislativo 118/2011 ed allegati anche relativamente al processo di predisposizione del bilancio degli enti locali, in particolare:

- per gli enti di grandi dimensioni, prevede che tale processo venga avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi dell'atto di indirizzo della Giunta e dello schema del bilancio di previsione (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario, e che l'iter prosegua poi con tempistiche specifiche che portano all'approvazione del bilancio di previsione entro il 15 novembre;
- per gli enti di piccole dimensioni (tra i quali rientra il Comune di Vigliano Biellese in quanto ha meno di cinquanta dipendenti) il processo è semplificato:
 - entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.
 - sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione e successivamente il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).
 - Infine, in attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

Evidenziato che il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 26.07.2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024-2025-2026 che contiene gli indirizzi generali politico-amministrativi della Giunta Comunale per la predisposizione delle previsioni di bilancio.

Rilevato che entro il 30 settembre il Responsabile del Servizio Finanziario ha inviato il c.d. bilancio tecnico (redatto sulla base del Dup 2024-2026 approvato nel mese di luglio) alla giunta ed al Segretario Comunale ed ha successivamente predisposto, sentita la giunta e gli uffici comunali, il bilancio definitivo presentandolo alla giunta per l'approvazione entro il 15 novembre.

Visto inoltre il medesimo articolo 11 comma terzo del D. Lgs 118/2011 che elenca gli allegati propri del bilancio di previsione di seguito richiamati:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti

Visto inoltre l'art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in base al quale l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78. Tale possibilità è stata accolta dall'Ente con la D.C.C. n. 25 del 29/07/2015.

Considerato che è stata rinviata all'anno 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Visto inoltre che è stata adottata la facoltà di cui all'art. 11 bis co. 4 del D. Lgs. 118/2011 che dispone il rinvio all'anno 2016 dell'adozione del bilancio consolidato,

Vista la D.C.C. n. 10 del 28.04.2014 che definisce l'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 19/06/2014, con la quale sono state determinate specificamente le indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori.

Viste:

- la legge di Bilancio n. 234/2021 (commi da 583 a 587) che ha ridefinito le indennità di funzione degli amministratori, tenuto conto della classe demografica del Comune;
- la determina n. 228/2022 assunta dal Segretario Comunale con la quale sono state rideterminate le indennità di cui sopra con l'applicazione delle misure delle indennità di funzione negli importi derivanti dalla diretta attuazione della legge, coerenti con la gradualità di adeguamento prevista.

Rilevato che il Consiglio Comunale con atto n. 22 del 26.07.2023:

- ha approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024-2026 (che comprende anche il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026, il programma biennale forniture e i servizi di importo superiore a € 40.000 anni 2024-2026, il piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026); in tale documento sono previste le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni del personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. L'art. 6 del Decreto-Legge 80/2021 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 prevede il piano triennale dei fabbisogni di personale all'interno del PIAO.
- ha demandato al Responsabile del Settore Tecnico le pubblicazioni previste secondo il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativamente al piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e al programma biennale forniture e i servizi di importo superiore a € 40.000 anni 2024-2026 ;

Viste:

- le tariffe comunali 2024 invariate rispetto allo scorso anno
- le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale (già approvate all'interno del Dup 2023-2025 ed invariate) contenute nel Dup 2024-2026.

Rilevato che l'art. 6 del Decreto-Legge 80/2021 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 prevede il piano triennale dei fabbisogni di personale all'interno del PIAO.

Viste:

- la D.G.C n. 76 del 2/11/2023 ad oggetto "Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione 2024-2026 e Schema di bilancio di previsione 2024-2026", che contiene:
 - il piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026 già approvato con D.C.C. n. 22 del 26.07.2023 e confermato;
 - il programma biennale forniture e i servizi di importo superiore a € 40.000 anni 2024-2026 ed il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 già approvati con D.C.C. n. 22 del 26.07.2023 e confermati (il primo) ed aggiornati (il secondo);
 - le tariffe comunali per l'anno 2024 invariate rispetto all'anno scorso;
 - le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale da applicarsi nell'anno 2024 (già approvate all'interno del Dup 2023-2025 e invariate) contenute nel Dup 2024-2026.
 - la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione.
- la D.G.C: n. 78 del 8.11.2023 ad oggetto: "Rettifica allegato alla dgc n. 76/2023 relativo alle tariffe 2024".

Dato atto che all'interno del Dup 2024-2026 e del bilancio di previsione 2024-2026 sono previste le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni del personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Premesso:

- che il Comune deve individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici;
- che tale elenco si configura quale piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegarsi al bilancio di previsione.

Ritenuto di confermare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari autorizzate con i seguenti atti relativi agli anni passati: deliberazioni consiglio comunale n. 49/2009, n.12/2011, n. 24/2015 e n. 17/2016, n. 27/2018 modificato da ultimo con delibera C.C. n. 21 del 26.07.2023.

Rilevato inoltre che l'art. 14 della legge 26.04.83, n. 131, stabilisce che i Comuni debbano provvedere annualmente, con atto deliberativo consiliare e prima della deliberazione del bilancio, a verificare le quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, nonché a stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato.

Constatato che allo stato attuale non sussistono disponibilità di aree e fabbricati che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e pertanto questo Comune non può adottare alcun provvedimento, a norma del richiamato articolo 14, circa la verifica delle quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza ed attività produttive terziarie nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e dei piani degli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.).

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 per i servizi a domanda individuale occorre determinare il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- che l'unico servizio a domanda individuale con gestione diretta risultava essere l'asilo nido il quale è stato esternalizzato in concessione nel corso dell'anno 2023.

Rilevato che la [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) (legge di bilancio 2020) ha previsto, a partire dal primo gennaio 2021, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Evidenziato che:

- l'ente ha approvato il regolamento del canone suddetto con D.C.C. n. 5 del 22.04.2021
- restano invariate le tariffe relative per l'anno 2023 giusta D.G.C. n. 82 del 10.11.2022 (allegate al Dup 2023-2025);
- la gestione del canone unico patrimoniale è in concessione a S.t.e.p. S.r.l. e tale concessione scadrà nel corso dell'anno 2024.

Rilevato che:

- la gestione del canone di cui sopra (nelle tipologie di imposte e tasse in vigore precedentemente) riguarda funzioni e attività gestite da molti anni con la formula della concessione;
- si ritiene opportuno proseguire in tal senso in quanto: la mancanza di un apparato organizzativo e strutturale adeguato a far fronte agli adempimenti riguardanti le fasi di riscossione, accertamento, liquidazione e riscossione coattivo del nuovo canone determina il rischio di un mancato raggiungimento di livelli ottimali di gestione, nonché di entrate per il bilancio comunale; l'esternalizzazione risponde anche alla ricerca di una maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse e nel contenimento dei costi di gestione.

Rilevato:

- che con D.G.C. n. 76 del 2.11.2023 relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2024-2026 per l'anno 2024 vengono confermate le aliquote Irpef e Imu;
- che relativamente alla Tari è obbligatoria la copertura al 100% dei costi di servizio, e che la TARI viene adeguata ai fini della copertura del Piano Finanziario TARI.

Rilevato che con atto n. 123 del 18.10.2017 la Giunta Comunale:

- ha affidato a SEAB, Società Ecologica Area Biellese, nella sua qualità di gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per il Comune di Vigliano Biellese, la predisposizione del sistema di identificazione e di lettura ottica del numero di svuotamenti annui dei contenitori assegnati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo, prevedendo come periodo di start-up nel corso dell'anno 2018, al fine di effettuare un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, con una determinazione più equa a carico del contribuente;
- ha preso atto che il sistema di valutazione ponderale della produzione del rifiuto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- che pertanto già dal 1.01.2019 è in vigore la Tarip.
- che con delibera n. 2 del 15.02.2021 il Consiglio Comunale ha deliberato quanto segue:
di accettare la proposta SEAB di cui in parte narrativa e per le motivazioni ivi riassunte, e disporre il passaggio da Tarip corrispettivo a TARI tributo puntuale a partire dall'anno 2021, confermandosi la gestione in essere in capo a Seab;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione”*.
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, con riferimento alla Tari, sancisce che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano finanziario del ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani’, redatto dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Visto il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021 che recita: *“il legislatore ha previsto che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.*

Visto l'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2023 ad oggetto *“Approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2022 e della relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000”.*

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale previsto dalla normativa vigente.

Visto l'art. 57 comma 2 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 , n. 124 :

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Preso atto che rimangono invariate:

- le aliquote IMU attualmente in vigore giusta D.C.C. n. 17 del 25.05.2022;
- l'aliquota IRPEF attualmente in vigore giusta D.C.C. n. 20 del 29.03.2007;

Rilevato che il piano finanziario TARIP non è stato predisposto dall'ente territorialmente competente sulla base dei dati comunicati dal gestore secondo la normativa vigente per cui si intendono confermate le tariffe vigenti ai sensi dell'attuale normativa e si rinvia ad una rimodulazione delle stesse se e nei termini normativamente consentiti.

Dato atto che la Giunta comunale con atto n. 76 del 2.11.2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2024-2026 e che lo stesso comprende il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 (aggiornato) ed il programma biennale forniture e i servizi di importo superiore a € 40.000 (confermato) per gli anni 2024-2026, il piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026 confermato e lo schema di bilancio 2024-2026 con i relativi allegati. Il piano triennale dei fabbisogni di personale rientrerà all'interno del PIAO.

Visti gli schemi:

- del bilancio di previsione 2024/2026 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;
- del DUP 2024-2026;

Dato atto che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo tempo approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso espressi.

Preso atto della relazione dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2024-2026.

Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 267/2000) ed il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Visto il regolamento di contabilità vigente presso questo ente.

Visti:

- i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi per la parte di propria competenza in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto che si renda necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di Bilancio 2024/2026 con funzione autorizzatoria;

Uditi gli interventi del Sindaco Vazzoler, del Vicesindaco Zuconelli e della Consigliera Poggi, per il contenuto dei quali si rinvia alla registrazione;

Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, vengono conservati agli atti mediante registrazione su supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Poggi e Passarella), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, sulla base del bilancio di previsione 2024/2026, che contiene:
 - il piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026 già approvato con D.C.C. n. 22 del 26.07.2023 e confermato;
 - il programma biennale forniture e i servizi di importo superiore a € 40.000 anni 2024-2026 ed il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 già approvati con D.C.C. n. 22 del 26.07.2023 e confermati (il primo) ed aggiornati (il secondo);
 - le tariffe comunali per l'anno 2024 invariate rispetto all'anno 2023;
 - le tariffe relative al Canone unico patrimoniale 2024 invariate rispetto a quelle già in vigore per l'anno 2023 e già allegate al Dup 2023-2025 (prospetto contenuto anche nel Dup 2024-2026);
 - la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione.
2. Di dare atto che nel Dup e nel bilancio di previsione 2024-2026 sono previste le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni del personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. L'art. 6 del Decreto-Legge 80/2021 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 prevede il piano triennale dei fabbisogni di personale all'interno del PIAO.
3. Di dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico provvederà alle pubblicazioni previste secondo il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativamente al piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e al programma biennale forniture e i servizi di importo superiore a € 40.000 anni 2024-2026;
4. Di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 lo schema di bilancio di previsione 2024/2026 allegato alla presente e nelle risultanze di cui al Quadro Generale Riassuntivo.
5. Di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione:
 - a) gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2024-2026 previsti dall'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati:
 - bilancio di previsione entrata;
 - bilancio di previsione spese;
 - riepilogo generale entrate per titoli;
 - riepilogo generale spese per titoli;
 - riepilogo generale delle spese per missioni;
 - quadro generale riassuntivo;

- bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
 - allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2024);
 - allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - Limite indebitamento enti locali;
 - Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;
- b) il piano degli indicatori di bilancio allegati 1-a, 1-b, 1-c - 1d.
- c) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
- d) la relazione del revisore dei conti relativamente all’aggiornamento del Dup 2024-2026 ed al bilancio di previsione 2024-2026.
6. Di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
7. di dare atto che i bilanci delle società partecipate al 31/12/2022 sono allegati al bilancio di previsione 2024/2026 e conservati agli atti;
8. di dare atto che rimangono invariate:
- le aliquote IMU attualmente in vigore giusta D.C.C. n. 17 del 25.05.2022;
 - l’aliquota IRPEF attualmente in vigore giusta D.C.C. n. 20 del 29.03.2007;
 - le tariffe 2024 e le tariffe relative al Canone unico patrimoniale 2024 approvate con D.G.C. n. 82 del 10.11.2022 e allegate al Dup 2023-2025 (riportate in allegato al Dup 2024-2026);
9. Di confermare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e ss.mm., il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari autorizzate con i seguenti atti relativi agli anni passati: deliberazioni consiglio comunale n. 49/2009, n.12/2011, n. 24/2015, n. 17/2016, n. 27/2018 e modificato da ultimo con delibera C.C. n. 21 del 26.07.2023 che include l’elenco degli immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione, dando atto che per l’anno 2023 non ne sono stati individuati altri e che la destinazione urbanistica di tutti gli immobili inseriti nel presente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è compatibile con la dismissione.
10. Di confermare per quanto in premessa la gestione esternalizzata del canone unico patrimoniale con la formula della concessione anche successivamente alla scadenza di quella attuale che avverrà nel corso del 2024.
11. Di prendere atto che:
- al momento non sussistono presupposti per adottare provvedimenti a norma dell’art. 14 della legge 131/83, concernenti la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e ad attività produttive e terziarie, nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e dei piani degli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
 - non vengono determinati, di conseguenza, i prezzi di cessione di dette aree, demandando ad un successivo provvedimento la definizione delle suddette determinazioni, qualora ciò si renda possibile e necessario nel corso dell’anno 2024.
10. Di dare atto che il piano finanziario TARI tributo puntuale 2024 non è stato predisposto dall’ente territorialmente competente sulla base dei dati forniti dal gestore secondo la normativa vigente per cui si intendono confermate le tariffe vigenti ai sensi dell’attuale normativa e si rinvia ad una rimodulazione delle medesime se e nei termini normativamente consentiti.
11. Di dare atto che anche il servizio asilo nido, l’ultimo servizio a domanda individuale gestito direttamente dall’ente, risulta esternalizzato in concessione (esternalizzazione avvenuta nel corso dell’anno 2023).
12. Di allegare alla presente deliberazione i prospetti conservati agli atti relativi all’articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ai fini della trasmissione a titolo conoscitivo di tale articolazione ai sensi dell’art. 165, commi 3 e 5 del Tuel;

13. Di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa